



COMUNITA' MONTANA
Sarcidano Barbagia di Seulo
Corso Vittorio Emanuele III, n.4 - 08033 ISILI (Sud Sardegna)
Tel.0782/802231-802936
Fax 0782/802935

REGOLAMENTO COMUNITARIO
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 29.11.2018

COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"
Corso Vittorio Emanuele III n.125 – 08033 ISILI
(Sud Sardegna) Tel. 0782-802231 Fax 0782-
802935

INDICE

Art.	descrizione	Pag.
Art. 1.	- Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2	- Quantificazione delle risorse	2
Art. 3	- Destinazione delle risorse	3
Art. 4	- Presupposti - Presupposti	3
Art. 5.	– Costituzione e Quantificazione del Fondo Ex Art. 113, C. 2, D.Lgs. 50/2016, Ripartizione del Fondo Incentivante	4
Art. 6	- Fondo per L'innovazione	6
Art. 7	- Personale Partecipante alla Ripartizione del Fondo	6
Art. 8.	- Distribuzione, Ripartizione e Liquidazione del Fondo	7
Art. 9	- Assicurazioni	7
Art.10	- Disposizioni Varie	7
Art.11	- Entrata In Vigore	8

Art. 1. - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto di opera pubbliche, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente/responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
4. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'ex articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
5. Tali compensi sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunitaria per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
7. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori di cui al comma 3.
8. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

Articolo 2 - Quantificazione delle risorse

Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche per appalti di forniture e servizi sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.

Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori, servizi e/o forniture, aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte allo 1,5% per le opere e/o i lavori, servizi e/o forniture, aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte allo 1,4% per le opere e/o i lavori, servizi e/o forniture, aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura e sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali.

In particolare, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia, parere 24.01.2017 n. 5).

Articolo 3 - Destinazione delle risorse

L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole previste tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture.

Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

Articolo 4 - Presupposti

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, con determinazione del responsabile unico del procedimento, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso responsabile del servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- e) Collaudo statico;

- f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
- g) Gestione ed esecuzione della spesa;

5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
- e) Verifica di conformità finale;
- f) Gestione ed esecuzione della spesa;

Articolo 5 – Costituzione e Quantificazione del Fondo Ex Art. 113, C. 2, D.Lgs. 50/2016, Ripartizione del Fondo Incentivante

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportato all' articolo 3 del presente regolamento.

Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

– GESTIONE AUTONOMA SENZA CENTRALE COMMITTENZA

OPERE E LAVORI			
<i>Funzione svolta</i>	<i>Quota spettante</i>	<i>DESTINATARI</i>	<i>%</i>
Responsabile Unico del Procedimento	40%	INCARICATO	100%
Programmazione della spesa	25%	INCARICATO (min)	60%
		COLLABORATORE (max)	40%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e adempimenti preliminari e conseguenti	10%	INCARICATO (min)	40%
		COLLABORATORE (max)	60%
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	10%	INCARICATO (min)	40%
		COLLABORATORE (max)	60%
Collaudo statico	2,5%	INCARICATO (min)	40%
		COLLABORATORE (max)	60%
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	2,5%	INCARICATO (min)	40%
		COLLABORATORE (max)	60%
Gestione della spesa	10%	INCARICATO	100%
Totale	100%		

FORNITURE E SERVIZI			
Funzione svolta	Quota spettante	DESTINATARI	%
Responsabile Unico del Procedimento	40%	INCARICATO	100%
Programmazione della spesa	25%	INCARICATO (min)	60%
		COLLABORATORE (max)	40%
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e adempimenti preliminari e conseguenti	5%	INCARICATO (min)	60%
		COLLABORATORE (max)	40%
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	2,5%	INCARICATO (min)	60%
		COLLABORATORE (max)	40%
Verifica di conformità finale e regolare esecuzione	2,5%	INCARICATO (min)	60%
		COLLABORATORE (max)	40%
Gestione – esecuzione della spesa	25%	INCARICATO	100%
Totale	100%		

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specificata in tabella. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Articolo 6 - Fondo per L'innovazione

1. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

4. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Servizio Sviluppo Economico e Territorio;

Articolo 7 - Personale Partecipante alla Ripartizione del Fondo

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche sopraindicate.

4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati alla Comunità Montana, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 8 - Distribuzione, Ripartizione e Liquidazione del Fondo

La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio Amministrativo/Segreteria per l'incentivo spettante al Responsabile dell'Area Servizio Sviluppo Economico e Territorio e quella relativa ai collaboratori vi provvede il Responsabile dell'Area Servizio Sviluppo Economico e Territorio, sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.

Articolo 9 - Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10 - Disposizioni Varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva, è escluso l'incentivo nei casi in cui la perizia approvata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11 - Entrata In Vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività svolte a partire dal 19 aprile 2016, purchè risultino accantonate le somme destinate al finanziamento dell'incentivo.